

# COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA

## STATUTO

Delibera n. 52 del 6/12/2002.

### TITOLO I NORME GENERALI

#### Art. 1

##### Documento primario e principi generali

1. Lo statuto è la fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi e norme contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze il comune favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri enti locali, per le realizzazioni di interesse comune, aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali, promuove l'esercizio di funzioni e attività proprie attraverso l'autonoma iniziativa di cittadini singoli o associati .
3. Il Comune, richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, riconosce il valore assoluto della vita e la dignità di ogni persona umana come fondamento di libertà, giustizia e pace universale.
4. A tal fine considera, anche, proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale, ed opera per promuovere la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi.
5. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa con le associazioni degli emigrati umbri, promuove:
  - l'integrazione sociale, culturale e civile dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con le comunità di provenienza;
  - la conservazione del patrimonio linguistico di origine;
  - la diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettività degli emigrati;
  - la diffusione, in tutto il mondo, delle Associazioni degli emigrati umbri e lo sviluppo delle relative attività, in collegamento con le società di accoglimento.

#### Art. 2

##### Soggetti attivi

1. Il Comune di Monte S. Maria Tiberina è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio, indicato con apposito tratteggio nella planimetria allegata.

#### Art. 3

##### Finalità

1. Tutta la capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie nell'ambito delle funzioni affidate all'Ente dall'art.13 del D.lgs.267/00.

#### Art.4

##### Linee di sviluppo

1. Il Comune di Monte S. Maria Tiberina, sulla scorta delle sue tradizioni storiche e culturali e della capacità realizzatrice della sua popolazione, individua nei settori culturale, produttivo e turistico quelli di perseguimento prioritario una volta soddisfatte le esigenze primarie della convivenza cittadina.

Art. 5  
Sede

1. La sede legale degli Organi di Governo è fissata in Monte S. Maria Tiberina.

Art. 6  
Stemma e gonfalone

1. Emblema del Comune di Monte S. Maria Tiberina è lo stemma raffigurante la Madonna con Bambino in braccio con scritta "Comunità di Monte Santa Maria Tiberina".
2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
3. Il Sindaco stabilisce con decreto le modalità di utilizzo del gonfalone.

Art. 7  
Legge fondamentale

1. Nel corso delle norme seguenti il richiamo alla "legge fondamentale" è sempre riferito al " Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale", decreto legislativo 18/8/2000, n.267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II  
ATTIVITA' DI GOVERNO

CAPO I  
ORGANI

Art. 8  
Organi di governo

1. Sono organi del comune il Consiglio la Giunta ed il Sindaco con i compiti e le funzioni attribuite loro dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 9  
Programma di mandato

1. Il sindaco eletto, all'atto della convocazione della prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta municipale, deposita presso la segreteria del Comune il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo contenente anche la lista degli assessori e tra questi di quello con funzioni di vicesindaco.
2. La proposta deve contenere gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. In ogni caso costituisce indirizzo vincolante nell'effettuazione delle nomine il rispetto del principio di pari opportunità tra i due sessi.
3. Del deposito è dato avviso al pubblico; chiunque può prendere visione del documento.

4. I consiglieri, singolarmente o in gruppo, hanno facoltà di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti. Il Consiglio discute ed approva, a maggioranza assoluta dei componenti, le linee programmatiche di governo in apposita seduta da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione.
5. Con cadenza annuale entro il 30 settembre il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche di governo. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio per l'approvazione il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

## CAPO II Il Consiglio

### Art. 10 Competenze.

1. Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico - amministrativo.
2. Esso adotta tutti gli atti fondamentali, i regolamenti e le decisioni a carattere generale ai sensi dell'art.42 del D.lgs.267/00. Spetta in particolare al Consiglio di adottare i programmi sulla base dei quali si svolge l'intera attività del comune.
3. Qualora si verifichi un caso in concreto non disciplinato da alcuna norma regolamentare il Consiglio decide il comportamento da tenere. In tal caso la decisione assume valore di precedente sino a successiva disciplina espressa.
4. Tutte le delibere del Consiglio sono pubblicate all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi; i regolamenti, divenuti esecutivi, sono ripubblicati all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

### Art. 11 Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. Le sedute sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
3. Nella sua prima seduta, il Consiglio procede con priorità su ogni altra questione alla convalida degli eletti disponendo le eventuali necessarie surroghe.
4. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per discutere delle linee programmatiche di mandato, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa di un quinto dei consiglieri e ogniqualvolta il sindaco lo ritenga necessario.
5. In seduta ordinaria di prima convocazione il Consiglio delibera validamente con l'intervento di metà dei consiglieri assegnati oltre il sindaco. In ogni caso sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il documento contenente le linee di programma, i regolamenti e il bilancio di previsione .
6. Gli amministratori comunali e il segretario hanno l'obbligo di astenersi, salvo i casi di esclusione stabiliti dalla legge, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, in tali casi il segretario è sostituito dal consigliere comunale più giovane.
7. Le sedute del Consiglio sono disciplinate secondo le norme dell'apposito regolamento di autorganizzazione nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto.

### Art. 12 Commissioni consiliari

1. Sono costituite commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie e consultive. Il regolamento ne determina i poteri, le modalità di nomina, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il Consiglio all'inizio di ogni tornata amministrativa elegge commissioni permanenti che rappresentino proporzionalmente nella globalità delle commissioni la composizione del Consiglio.
3. E' in facoltà del Consiglio di istituire commissioni speciali temporanee incaricate di indagini o di studio su specifiche questioni.
4. Le commissioni di cui al comma che precede, se istituite a fini di indagine sull'attività dell'amministrazione, devono prevedere nell'atto costitutivo modalità e termine di esecuzione dei lavori, la partecipazione di tutti i gruppi e l'attribuzione della presidenza a un consigliere di minoranza. I lavori della commissione devono concludersi con la presentazione di un unico documento finale approvato a maggioranza assoluta dei componenti la commissione.

#### Art. 13

##### Argomenti e visione

1. Gli oggetti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, debitamente istruiti, sono depositati presso l'ufficio di segreteria quarantotto ore prima di una seduta straordinaria e tre giorni prima di una seduta ordinaria; chiunque può prenderne visione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. I consiglieri hanno diritto di ricevere presso il domicilio eletto l'avviso scritto di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare almeno cinque giorni liberi prima di ogni seduta ordinaria e tre giorni liberi prima di ogni seduta straordinaria.

#### Art. 14

##### Consiglieri comunali

1. Ogni consigliere ha diritto di iniziativa in ordine alle questioni poste alla discussione del Consiglio e sulle materie di competenza del Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento; un quinto dei consiglieri ha facoltà di proporre specifici argomenti su questioni attinenti l'amministrazione del Comune o di enti, aziende, istituzioni e associazioni a cui il comune partecipa da trattare al Consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare mozioni ovvero interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo comunque denominata. Il regolamento determina modalità e termini per la presentazione di dette istanze che in ogni caso non possono concludersi con una votazione dell'assemblea fatta salva l'ipotesi di presentazione di mozioni. Sino a revisione del regolamento provvede il presidente, sentiti i capigruppo.
3. I consiglieri hanno diritto di informazione sull'attività del Comune e sugli enti, aziende, associazioni e consorzi a cui esso partecipa ed esercitano a tal fine il diritto di accesso sugli atti del comune.
4. I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto. Il Sindaco, accertata l'ipotesi di assenza ingiustificata, comunica all'interessato l'avvio del procedimento fissando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni non inferiore a venti giorni. Scaduto il termine il Consiglio delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base delle giustificazioni fornite.

#### Art. 15

##### Capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi e designano per iscritto al sindaco nella prima seduta del Consiglio, il nominativo del capogruppo.
2. Il regolamento stabilisce i requisiti per la costituzione del gruppo consiliare.
3. Fatta salva l'ipotesi di unico eletto della lista presentata in occasione delle elezioni non possono costituirsi gruppi formati da un solo consigliere .

#### Art. 16

#### Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del sindaco in ordine agli orari di convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio ed alla risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio stesso.

#### CAPO III

#### Il Sindaco

#### Art. 17

#### Funzioni

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs.267/00";
2. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune ed ha potere generale di iniziativa nell'attuazione delle linee programmatiche.
3. In particolare spetta al sindaco:
  - (a) La rappresentanza legale dell'ente, ove non esercitata direttamente dai funzionari responsabili di servizio;
  - (b) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
  - (c) indire referendum;
  - (d) stare in giudizio in difesa dei diritti e degli interessi del Comune;
  - (e) coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, degli uffici comunali nonché, d'intesa con i responsabili territoriali competenti, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
  - (f) emanare decreti in esecuzione di leggi, dello statuto dei regolamenti o di deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
  - (g) emanare ordinanze anche in via d'urgenza nei casi ove il relativo potere non è attribuito ai funzionari responsabili di servizio;
  - (h) fornire al direttore generale e ai responsabili di servizio le direttive necessarie all'attuazione dei programmi e degli atti degli organi di governo del Comune;
  - (i) effettuare, nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio le nomine, le designazioni o le revoche dei rappresentanti del comune non riservate al Consiglio;
  - (j) sovrintendere al servizio di polizia municipale;
  - (k) indire e partecipare a conferenze di servizi nei casi in cui il relativo potere non è attribuito ai funzionari;
  - (l) promuovere e sottoscrivere accordi di programma, atti di programmazione negoziata, intese istituzionali, patti, contratti d'area e accordi negoziali comunque denominati con enti o associazioni per la realizzazione degli obiettivi della programmazione comunale, regionale o nazionale;
  - (m) designare e revocare i responsabili di servizio;
  - (n) nominare, previa diffida, un commissario ad acta per il compimento di atti di competenza dei responsabili di servizio, in caso di inerzia o ritardo;

- (o) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
4. Il sindaco ha potere di delega generale o parziale delle proprie competenze nei confronti degli assessori.
5. Il sindaco e gli assessori nell'ambito delle deleghe conferite, sono responsabili di fronte al Consiglio del proprio operato.

#### Art. 18 Funzioni vicarie.

1. In ogni caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del sindaco sono esercitate dal vicesindaco.
2. In caso di decadenza, morte, dimissioni o altro impedimento permanente del sindaco, il vicesindaco resta in carica insieme alla Giunta ed al Consiglio sino alla nuova elezione. In tal caso il vicesindaco integra, anche in via temporanea, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 19, la composizione della Giunta e la rende nota al Consiglio nella prima seduta successiva.
3. Nel caso di membri della Giunta esterni al Consiglio le funzioni vicarie in materia di presidenza del Consiglio comunale sono affidate al consigliere anziano.

### CAPO IV La Giunta

#### Art. 19 Composizione

1. La Giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro di cui uno con funzioni di vicesindaco.
2. Il sindaco nomina gli assessori, nei limiti di cui del comma precedente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. In ogni caso non possono essere nominati coloro che, candidati alle ultime consultazioni comunali, non sono stati eletti.
3. Il membro esterno della Giunta partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio comunale.
4. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, il sindaco designa i membri della Giunta garantendo, se possibile, la presenza di entrambi i sessi.
5. Fatte salve le ulteriori specifiche previsioni di legge non possono far parte della Giunta:
  - (a) ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi e affini di primo grado, adottante e adottato, affiliante e affiliato, coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini sino al terzo grado del sindaco.
6. Ai componenti della Giunta municipale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici è altresì inibito per tutta la durata delle loro funzioni di esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 20  
Sedute.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco per deliberare sopra gli argomenti da questi fissati. Il sindaco stabilisce modalità e termini di funzionamento della giunta.
2. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche salva la facoltà del sindaco di ammettervi persone estranee in grado di riferire sugli argomenti trattati.
3. Alle riunioni della giunta partecipa in ogni caso il segretario comunale.
4. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti pari alla metà più uno dei membri compreso il sindaco; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi legalmente presiede la seduta.
5. Il sindaco, gli assessori e il segretario comunale hanno l'obbligo di astenersi, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, in tali casi il segretario è sostituito dall'assessore più giovane.
6. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco. In caso di decadenza, dimissioni o revoca di un assessore il sindaco provvede alla sua immediata sostituzione dandone comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta utile.

Art.21  
Funzioni.

1. La Giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi di governo e dei programmi stabiliti dal Consiglio.
2. A tal fine compete alla Giunta l'adozione dei provvedimenti attuativi degli atti programmatici di Consiglio e l'individuazione dei criteri per il controllo dei risultati di gestione.
3. La Giunta ha potere generale di proposta nei confronti del Consiglio per l'attuazione del documento di governo e delle disposizioni di legge, spetta in particolare alla Giunta di approvare lo schema di bilancio del Comune.
4. Essa risponde collegialmente al Consiglio del proprio operato e presenta annualmente una relazione illustrativa sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
5. Su iniziativa del Sindaco, la Giunta può, con propria deliberazione, sentito il segretario comunale, annullare in ogni tempo gli atti dei funzionari viziati di illegittimità ovvero in contrasto con gli atti di programmazione e indirizzo del Consiglio e della Giunta stessa.

TITOLO III  
DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO I  
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 22  
Norme di valorizzazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale su basi territoriali garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.
2. I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono improntati ai seguenti principi



- (a) limitare la partecipazione alle forme associative costituite per iscritto il cui statuto sia ispirato ai principi democratici e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;
  - (b) precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività senza ingresso a finalità corporative o utilitaristiche personali;
  - (c) indicare il riferimento istituzionale delle libere associazioni;
  - (d) costituire consulte a livello comunale e per settore di pubblici interessi generali, aventi finalità consultive per gli amministratori ed i dirigenti del settore, composte dai rappresentanti legali delle associazioni ammesse alla partecipazione ed aventi finalità proprie rientranti nel settore;
  - (e) promuovere la crescita delle associazionismo nell'ambito dei centri abitati del Capoluogo, Lippiano, Gioiello e Marcignano in cui è ripartito il territorio comunale
  - (f) prevedere, attraverso forme di partecipazione propositiva, la tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap tramite le loro organizzazioni e associazioni;
3. Il bilancio comunale dovrà prevedere apposito capitolo di spesa per fronteggiare gli oneri relativi.

#### Art. 23

##### Consultazioni popolari.

1. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.
2. Il regolamento stabilisce le forme della consultazione.

#### Art. 24

##### Diritto di petizione e proposta.

1. Gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, che rappresentino almeno il 25% degli elettori, possono rivolgersi in modo associato al Consiglio comunale, o alla Giunta, per richiedere, motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina, esclusa la materia tributaria.
2. I documenti di cui sopra, una volta istruiti ai sensi della legge fondamentale, sono comunque sottoposti entro trenta giorni all'organo di governo cittadino, avvertendone il primo firmatario.

#### Art. 25

##### Referendum

1. Un numero di cittadini elettori non inferiore a un terzo degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere l'indizione di referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
  - (a) norme statutarie
  - (b) tributi comunali
  - (c) tariffe dei servizi pubblici
  - (d) le decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione referendaria.



3. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia un'apposita commissione formata da tre esperti nominati dal Consiglio con voto limitato.
4. Il referendum è indetto dal Sindaco con proprio decreto.
5. I referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.
7. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del Consiglio comunale in numero pari ad almeno il 40% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.
8. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche.
9. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum sono stabilite nel regolamento.

#### Art. 26

##### Operatività del referendum.

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum. L'organo competente adotta, nel rispetto della legge e dello statuto, le conseguenti determinazioni.

#### CAPO II

##### PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### Art. 27

##### Partecipazione al procedimento amministrativo

1. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute negli articoli cinque, ultimo comma, sette, otto, nove, 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

#### Art. 28

##### Responsabile del procedimento.

1. Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del responsabile del servizio di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è desunta direttamente dalla dotazione organica ovvero dall'assegnazione dell'atto risultante dal protocollo generale dell'ente.

#### Art. 29

##### Accordi per la determinazione del contenuto del provvedimento.

1. Gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sono stipulati dal responsabile del servizio previa deliberazione del Consiglio o della Giunta a seconda della competenza.

#### Art. 30

##### Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

1. I cittadini del Comune, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme del regolamento le quali dovranno comunque riguardare:
  - 1°-la disciplina per l'individuazione del responsabile di ciascun tipo di procedimento;
  - 2°-le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati, informazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze o domande presentate, con fissazione di termini entro i quali debbono essere completate le singole procedure;
  - 3°-l'esercizio della facoltà dei cittadini e delle loro associazioni di acquisire le informazioni di cui dispone l'amministrazione specie in materia ambientale e di tutela del suolo;
  - 4°-la disciplina dell'accesso delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative alle strutture e ai servizi del Comune o delle circoscrizioni, tutelando il funzionamento degli stessi;
  - 5°-la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'ente, consistenti in ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti, anche interni, o rappresentazione formata dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
  - 6°-la disciplina del rilascio delle copie al puro prezzo di costo;
  - 7°-i casi in cui è possibile inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed il rilascio di copia di atti dell'amministrazione se la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese o possa impedire o gravemente ritardare l'azione amministrativa;
  - 8°- i casi di esclusione dal diritto di accesso.

#### Art. 31

##### Diritto di istanza e di reclamo.

1. I cittadini residenti singoli od associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco o alla Giunta istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.
2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Sindaco, il Direttore generale se istituito o il Responsabile del servizio a cui sia stata affidata l'istruttoria dell'istanza, formula le valutazioni conseguenti.
3. L'incaricato "relazione con i cittadini" cura la tenuta del "registro dei reclami", sollecita l'evasione, riferisce sulle inadempienze.

#### Art. 32

##### Il difensore civico.

1. E' istituita la figura del difensore civico.

2. A tal fine l'ente può avvalersi, mediante convenzione, dell'ufficio del difensore civico della Provincia o di altro ente locale situato nel comprensorio dell'Alta Valle del Tevere.
3. La convenzione può essere revocata prima della scadenza.
4. L'approvazione e la revoca della convenzione richiedono il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale. Ove tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni successivi, in tal caso è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

## TITOLO IV GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

### CAPO I COLLABORAZIONE FRA ENTI

#### Art. 33 Collaborazione fra comuni e province.

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi della norma contenuta al 6° comma dell'art.20 del D.lgs.267/00, ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto del suo programma pluriennale.
2. Il Consiglio comunale, in sede di formazione dei programmi dell'ente individua, per gli effetti della norma contenuta nel 1° comma dell'art.14 del D.lgs.267/00, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione ed indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivandole.
3. Il Comune si avvale dell'assistenza tecnico-amministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzione.

#### Art. 34 Collaborazione fra enti locali.

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, con la Comunità montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia delle prestazioni ai cittadini.

#### Art. 35 Forme di collaborazione.

1. Sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 30 e 31 del D.lgs.267/00 con l'osservanza per le convenzioni, anche delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 2° e 5° della legge 7 agosto 1990 n. 241, come indicato dall'art. 15 di questa stessa legge.

#### Art. 36

### Obbligo di riferire al Consiglio.

1. E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta dall'ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.
2. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

#### Art. 37

#### Rapporti con la Comunità Montana.

1. Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi.

#### Art. 38

#### Conferenza dei servizi.

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure di cui all'art.34del D.lgs.267/00 costituiscono un modo ordinario per il nostro Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.
2. Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, sia stata l'opera considerata in atti fondamentali del Consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta.
3. L'accordo non può essere sottoscritto dal Sindaco se non previa deliberazione della Giunta municipale qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del Consiglio. Comunque, quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio comunale affinché autorizzi il Sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il Sindaco potrà procedere di iniziativa salva la ratifica di cui al di cui al 5° comma dell'art.34del D.lgs.267/00.
4. La partecipazione a conferenze di servizi indette da enti diversi dal Comune può essere delegata, con specifico atto, agli assessori o ai funzionari competenti in materia.

### CAPO II

### ORGANIZZAZIONE INTERNA

#### Art. 39

#### Segretario comunale

1. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli

organi dell'ente e dei responsabili di servizio in ordine alla legalità dell'azione amministrativa. Egli, inoltre, in mancanza del direttore generale, sovrintende e coordina l'operato dei responsabili dei servizi.

2. In tale ambito, spetta in particolare al segretario comunale:
  - (a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e curarne la verbalizzazione.
  - (b) rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - (c) rilasciare certificazione, attestazioni, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza se non diversamente disciplinato;
  - (d) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli espressamente dal sindaco o dalla Giunta.

#### Art. 40 Il direttore generale

1. Il sindaco può, previa deliberazione della Giunta municipale, nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, un direttore generale con il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, secondo le previsioni del regolamento.
2. La nomina del direttore generale è consentita solo previa convenzione con altri comuni quando la popolazione interessata raggiunge i quindicimila abitanti, in mancanza le relative funzioni possono essere conferite al segretario comunale.

#### Art. 41 Funzioni vicarie del segretario comunale

1. E' istituita la figura del vicesegretario per sostituire il segretario temporaneamente assente o impedito.
2. A tal fine le funzioni di vicesegretario possono essere assegnate dal sindaco ad un dipendente dell'ente, di livello apicale, in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali.

#### Art. 42 Organizzazione di uffici e servizi

1. Il personale dell'ente è organizzato sulla base della predeterminazione degli obiettivi e la responsabilità dei risultati ed è informato al perseguimento degli obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia secondo i criteri stabiliti dal Consiglio.
2. Gli uffici sono articolati in strutture omogenee, semplici (uffici) o complesse (aree), al cui vertice sono posti i responsabili di servizio.
3. I responsabili di servizio presiedono alla organizzazione del lavoro nel rispetto dei procedimenti loro assegnati dalla legge, dal regolamento o da più specifico provvedimento. Essi sono responsabili, nei limiti delle risorse umane e materiali assegnate del perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.
4. Spetta in particolare ai responsabili dei servizi l'adozione di tutti gli atti, i provvedimenti e il compimento di tutte le operazioni di gestione che non rientrano nei compiti di indirizzo, programmazione e controllo degli organi di governo dell'ente ovvero che non siano riservati al sindaco nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente o di ufficiale di governo. Essi rispondono al

direttore generale e agli organi di governo secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalle altre disposizioni.

## CAPO II SERVIZI PUBBLICI LOCALI

### Art. 43 Qualificazioni e caratteristiche.

1. I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale ed a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

### Art. 44 Linea di gestione.

1. Nell'ambito delle alternative di gestione elencate nel 1° comma dell'art.113 del D.lgs.267/00, il Comune promuove e ricerca la collaborazione dei privati quando questa consenta di perseguire realizzazioni e gestione di servizi le cui dimensioni economiche e/o le particolarità tecniche non consiglino la gestione in economia o a mezzo istituzione o azienda

### Art. 45 Revisione programmata del modo di gestione in atto.

1. Sei mesi prima della scadenza dei contratti in atto per l'affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, si procede ad una riconsiderazione della forma di gestione in relazione alle indicazioni contenute nell'articolo precedente verificando prioritariamente la possibilità di privilegiare il ricorso a società per azioni con capitale pubblico locale maggioritario.

## TITOLO VI CONTABILITA' COMUNALE

### Art. 46 Strumenti.

1. L'attività contrattuale e contabile si svolge sulla base dei regolamenti comunali adottati nel rispetto delle leggi in materia e del presente statuto.
2. I regolamenti comunali disciplinano la materia nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e assicurano l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. E' fatto espresso divieto di aggravare con norme regolamentari il procedimento amministrativo.
3. Nell'ambito degli strumenti di programmazione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione

economico-finanziaria. A al fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dalle proposte di provvedimenti necessaria a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali. Il bilancio e la manovra finanziaria annuale sono resi conoscibili alla cittadinanza.

4. I risultati di gestione sono riassunti e dimostrati nel rendiconto annuale che costituisce momento essenziale del controllo politico amministrativo da parte del consiglio. Il rendiconto è reso noto ai cittadini.
5. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Collabora altresì alla funzione di programmazione e di indirizzo fornendo al Consiglio, se richiesto, pareri in ordine a fatti di rilievo finanziario.

#### Art. 47

##### Controllo di gestione e contabilità economica.

1. Con apposite norme da introdursi nei regolamenti dell'ente il Consiglio definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto ai programmi e, mediante rilevazione sistematica in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi necessari al conseguimento degli obiettivi prefissati. Il controllo di gestione costituisce strumento essenziale per la verifica dell'economicità, efficacia ed efficienza della gestione presupposto per l'analisi dei fabbisogni.
3. Ai fini del controllo di gestione e dell'analisi economica dei risultati anche in corso di gestione, il comune adotta idonei strumenti di rilevazione delle componenti attive e passive della gestione. .

#### Art.47 bis

##### Disciplina del potere sostitutivo

1. Qualora l'Ente non approvi il bilancio preventivo nei termini di legge, l'organo di revisione contabile, d'ufficio o su istanza dell'Ente, diffida il Consiglio perché entro venti giorni provveda alla sua approvazione.
2. Decorso inutilmente il termine l'organo di revisione contabile provvede alla nomina di un commissario ad acta con il compito di predisporre ed approvare l'atto, entro il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di legge.
3. Il commissario ad acta è scelto di norma tra membri degli organi di revisione degli enti locali.
4. L'onere per la predisposizione è a carico del bilancio dell'Ente in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità del proprio Revisore o Presidente dell'organo di Revisione.
5. E' esclusa ogni altra ipotesi di esercizio di potere sostitutivo riferita all'art.136 del Tuel n.267/00.

## TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 48

##### Modifica dello statuto.



1. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta, 1/5 dei consiglieri comunali o un terzo dei cittadini elettori.
3. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello statuto, che deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.6 comma 4 del D.lgs.267/00, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

#### Art. 49

##### Pubblicità dello statuto.

1. Questo statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità contenute nel comma 5 dell'art.6 del D.lgs.267/00, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello dell'illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori.
2. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello statuto a mezzo delle autorità scolastiche collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso nel corso degli studi anche superiori.

#### Art. 50

##### Regolamenti vigenti.

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore, salvo che lo statuto non preveda termini più brevi.
2. I regolamenti restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo statuto.
3. Trascorsi tali termini senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

#### Art.50 bis

##### Sanzioni per il mancato rispetto di un'ordinanza o regolamento comunale

1. Salvo quanto disposto espressamente da specifiche norme, le violazioni dei regolamenti ed ordinanze sindacali e dirigenziali sono punite con il pagamento di una somma da Euro 25 Euro10.000, adeguata ogni cinque anni in base agli indici Istat con arrotondamento all'Euro superiore e stabilita con provvedimento del Sindaco in relazione alle singole fattispecie, in base ad espressa disposizione regolamentare

#### Art. 51

##### Entrata in vigore.

1. Lo statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.